PROROGA DELLE GESTIONI ESATTORIALI E DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 22 ottobre 1983, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-gestioni-esattoriali-e-delle-ricevitorie-provinciali/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it